

N. R.G. 1175/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Civile di Catania – Prima Sezione Civile - nella persona del dott. Massimo S. A. Pulvirenti ha emesso la seguente**

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile iscritta al n. 1175/2013 R.G., avente ad oggetto: azione di risoluzione contratto d'appalto, fra:

la persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catania,  
c.f. [redacted], 0, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], presso il cui studio in Catania,  
via Milano 20, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce all'atto introduttivo;

**ATTORE-convenuto in via riconvenzionale-**

[redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Adrano, via  
[redacted], rappresentata e difesa dagli avv. Dario Seminara e Vincenzo Sanfilippo,  
presso il cui studio in Catania, viale XX settembre 43, è elettivamente domiciliata, giusta procura  
speciale a margine dell'atto introduttivo;

**CONVENUTO – attore in via riconvenzionale-**

**IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] s.r.l. esponeva che con contratto del 4.9.2008  
[redacted] s.r.l. aveva dato in appalto a [redacted] la costruzione di 20 villette nel territorio del  
Comune di Nicolosi (CT), a seguito dell'approvazione di piano di lottizzazione (giusta concessione n.  
[redacted]). Deduciva che [redacted] aveva commissionato a [redacted] la realizzazione di  
opere in aggiunta alle previsioni contrattuali e di opere extra capitolato e che, tuttavia, aveva effettuato  
pagamenti parziali sia per le lavorazioni previste in contratto, sia per quelle non previste in contratto.  
Infine, rappresentava che i rapporti tra le parti si erano interrotti nell'agosto del 2011, quando  
[redacted] non aveva consentito a [redacted] di accedere al cantiere, e che [redacted] i aveva poi  
inviato alla [redacted] una raccomandata con cui dichiarava di ritenere risolto il contratto.  
Ritenendo che tale comunicazione integrasse recesso *ad nutum* di [redacted],  
chiedeva, sulla base dell'art. 1671 c.c., di essere tenuta indenne delle spese sostenute, dei lavori



Dunque, le suddette prove testimoniali dimostrano l'abbandono del cantiere da parte di  
avvenuto a fine agosto 2011. Ciò integra un grave inadempimento imputabile a , in quanto si  
traduce in una decisione unilaterale di interruzione ingiustificata dell'esecuzione della prestazione  
dedotta in contratto.

3.2 Occorre a questo punto verificare se, a fronte di tale condotta di , vi siano stati  
inadempimenti, imputabili a di gravità superiore rispetto al menzionato abbandono  
dei lavori da parte di e dunque tali da giustificarlo nell'ottica di una valutazione complessiva.  
Secondo le difese di l'inadempimento di sarebbe consistito nei ritardi  
nell'emissione e nei pagamenti dei SAL, oltre che nei ritardi nell'esecuzione degli scavi di fondazione.  
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che i SAL dal n. 1 al n. 14 sono stati sottoscritti da entrambe le  
parti, mentre a fronte del SAL n. 15 ' ha emesso la fattura n. 5 del 6.5.2011 (cfr. doc. 8 del  
fascicolo di parte convenuta). Le contestazioni di risultano quindi in contrasto con la condotta  
tenuta dalla medesima nel corso dell'esecuzione dei lavori, quando non ha effettuato  
contestazioni di sorta.

Ed anche i presunti ritardi nei pagamenti dei SAL da parte di attengono a tre sole  
fatture e sono dunque minimi, come accertato, con valutazione condivisa da questo giudice, anche dal  
CTU (cfr. relazione, p. 34), tanto che risulta ridotto anche l'importo richiesto da a titolo di  
interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 (euro 5.795,26).

Quanto alla ritardata esecuzione degli scavi di fondazione, essa è stata riconosciuta espressamente da  
(cfr. seconda memoria ex art. 183 c.p.c., p. 4). Tuttavia, ha  
affermato che ciò è derivato dal fatto che, essendo le villette da realizzare tutte vicine fra loro, gli scavi  
non avrebbero potuto essere eseguiti tutti contemporaneamente, perché il terreno sarebbe franato.  
Pertanto, per alcuni scavi avrebbe atteso la realizzazione da parte dei  
piani cantinati delle villette limitrofe, avvenuta con ritardo.

Tali affermazioni non risultano invero suffragate da adeguata prova, il cui onere gravava su .

i. Peraltro, come affermato da (cfr. terza memoria ex art. 183 c.p.c., p. 10), le villette  
sono poste a distanza di oltre 10 metri l'una dall'altra, per cui gli scavi dell'una non interferiscono su  
quelli delle altre, e ciò vale in particolare per le ville 11, 12, 13 e 14, separate più nettamente dalle altre  
per mezzo della strada.

Il ritardo nell'esecuzione degli scavi di fondazione non risulta quindi giustificato.

Ad ogni modo, può ritenersi che tale ritardo integri, più che l'inadempimento di una delle prestazioni  
dedotte in contratto, una mancata o difettosa cooperazione del creditore-committente nei confronti del  
debitore-appaltatore.



Le prestazioni dedotte nel contratto di appalto consistono, invero, nel compimento di un'opera o di un servizio da parte dell'appaltatore e nel pagamento del prezzo da parte del committente.

Nel caso di specie, non c'è dunque inadempimento della prestazione che il committente è tenuto a eseguire, cioè il pagamento del prezzo, ma viene piuttosto in rilievo la mancata cooperazione del creditore-committente rispetto alla regolare esecuzione e ultimazione della prestazione da parte del debitore-appaltatore.

Come affermato in giurisprudenza, risulta infatti configurabile in capo al creditore-committente un dovere (discendente dall'art. 1206 c.c. e dai principi di correttezza e buona fede oggettiva) di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Cass. 12698/2014 e 10052/2006).

Del resto, più in generale, il creditore ha l'onere di non ostacolare l'esecuzione della prestazione da parte del debitore e di predisporre quanto necessario e strumentale alla sua ricezione. Ciò risponde all'interesse del debitore ad evitare che il creditore possa speculare su ritardi o presunte inesattezze della prestazione non imputabili al debitore, ma dipendenti da un contegno negligente o scorretto dello stesso creditore.

Fra gli effetti della mancata o difettosa cooperazione del creditore, vi è anche quello di escludere la mora del debitore e, più in generale, di escludere che il ritardo nell'adempimento possa essere ritenuto imputabile al debitore, con le relative conseguenze. In altre parole, se il creditore non coopera con il debitore, non predisponendo quanto necessario all'esecuzione della prestazione, non può poi contestare ritardi nell'adempimento da parte del debitore.

Dunque, anzitutto, il ritardo di [redacted] nell'esecuzione degli scavi di fondazione costituisce un'ulteriore ragione che impedisce a [redacted] di contestare i ritardi di [redacted] nell'esecuzione della prestazione.

D'altro canto, pur essendo emerso un andamento anomalo dell'appalto in relazione al ritardo nell'esecuzione dei lavori di scavo da parte di [redacted] tuttavia è indubbio che nel caso di specie l'abbandono del cantiere da parte di [redacted] non possa trovare giustificazione né, come sopra detto, nei minimi ritardi di pagamento (e dunque nel ritardo nell'esecuzione della prestazione corrispettiva alla quale il committente è tenuto) né nel rallentamento dei lavori che possano ritenersi direttamente connessi all'esecuzione degli scavi (e cioè a causa della difettosa cooperazione del creditore-committente), per come emerge anche dalla relazione del CTU in atti e dal successivo completamento dei lavori a opera di altre imprese, essendo stato dunque il rilascio del cantiere a



N. R.G. ?



TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA

II Sezione Civile

Nel procedimento sommario di cognizione iscritto al n. r.g. promosso da:

( ), con il patrocinio dell'avv.

RICORRENTE

contro

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.

SEMINARA DARIO

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Stefania Muratore,  
a scioglimento della riserva che precede,

OSSERVA

I. Il ricorso *ex art. 702bis* c.p.c. con cui ha chiesto la condanna di ad eseguire le opere descritte nella relazione di ATP n. 2024/2012 del Tribunale di Siracusa, al fine di eliminare i vizi riscontrati e, in subordine, la condanna di quest'ultimo al risarcimento di € 30.000,00, va rigettato per intervenuta decadenza dall'azione *ex art. 1669* c.c.

E' pacifico in causa, in quanto ammesso da entrambe le parti, che è appaltatore dell'opera, avendo costruito l'immobile per cui è causa con propria organizzazione di mezzi. L'azione esercitata nel presente giudizio è pertanto pacificamente qualificabile come azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore per vizi dell'opera eseguita.

I vizi del fabbricato lamentati dal ricorrente sono stati accertati nel procedimento di ATP n. 2024/2012 del Tribunale di Siracusa, conclusosi in data 20.12.2012 con il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio (vedi doc. 6 di parte resistente).

Pertanto, al più tardi dalla data del 20.12.2012, la ricorrente ha avuto piena conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, sicché entro il termine di un anno dalla predetta data avrebbe dovuto effettuare la denuncia, ai sensi dell'art. 1669 comma I c.c. e, entro l'anno dalla denuncia, avrebbe dovuto agire nei confronti dell'appaltatore, *ex art. 1669* comma II c.c., a pena di prescrizione dell'azione di responsabilità.



Il presente ricorso è invece stato depositato il 20.07.2016, oltre quattro anni dalla scoperta dei vizi.

La domanda va pertanto rigettata per intervenuta decadenza dall'azione *ex art.* 1669 c.c.

II. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, come da D.M. 55/2014, in base ai valori medi dello scaglione relativo al valore della controversia (€ 30.000,00), con esclusione della fase istruttoria, come da allegata nota spese.

II.1. Deve essere rigettata la domanda proposta dal resistente a titolo di risarcimento *ex art.* 96 c.p.c.

In linea generale si osserva che la responsabilità aggravata per lite temeraria, la quale ha natura *extracontrattuale*, "richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cass., sez. I, 15/04/2013 n. 9080).

In applicazione di tali principi, nel caso di specie, la domanda di risarcimento non può essere accolta, in quanto il resistente non ha specificamente dedotto e provato i danni subiti a causa dell'iniziativa giudiziale della controparte.

Né si ritiene di dover disporre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa (Cass. sez. 6 - 2, 11/02/2014 n. 3003).

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, visto l'art. 702 *ter* c.p.c., così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da parte ricorrente;
- 2) rigetta la domanda *ex art.* 96 c.p.c. proposta da parte resistente;
- 3) condanna ' .. alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in € 5.534,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA di legge.

Si comunichi.

Siracusa, 30 marzo 2018.

Il Giudice

dott.ssa Stefania Muratore



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI CATANIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

SENT. 1817/2015  
CRON 4368/15  
REP. 2544/15

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.O. Tiziana G. Falsaperla, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 9969/2010 R.G.,

promossa da

[REDACTED] in persona  
dell'amministratore pro-tempore [REDACTED] elettivamente domiciliato in Catania,  
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende  
per mandato a margine dell'atto di citazione;

- Attore

Contro

[REDACTED], nato a [REDACTED] c.f.: [REDACTED]  
residente in [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e  
difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

- Convenuto

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione, notificato il 05.10.10, il [REDACTED]  
[REDACTED] in persona dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio, dinanzi a  
questo Tribunale, [REDACTED], esponendo :-----

- che nell'anno 2003 il convenuto, unitamente a [REDACTED] deceduta il  
27.02.2010, aveva costruito, in [REDACTED] una palazzina per civile abitazione, composta

da n° 6 appartamenti con annessi garages;-----

- che, trasferita la proprietà dei singoli immobili e formatosi, quindi, il relativo condominio, a seguito di perizia tecnica dell'01.12.2009, era stato accertato che il piano garages era soggetto a fenomeni di ingente umidità che avevano causato il deterioramento degli intonaci e dei pavimenti, nonché la perdita di funzionalità dell'accesso al corpo scala con progressivo peggioramento di tali effetti con ripercussioni anche sulle murature;-----

- che le pareti perimetrali, est ed ovest, dell'area di manovra erano anch'esse interessate da fortissimi fenomeni di umidità: la prima, per inadeguata impermeabilizzazione e inadeguato drenaggio delle acque meteoriche; la seconda, per insufficienza della caditoia e per l'errata pendenza dell'area di manovra al chiuso;-----

- che anche il corpo scala risultava gravemente ammalorato, con danni alle murature, alle strutture in ferro ed alla stessa copertura, così come il tetto a falde, ove si erano staccati pezzi di manto con scollamento della malta cementizia e spostamento delle tegole;-----

- che i detti vizi, riferibili al [REDACTED] di costruttore dell'immobile, erano stati quantificati dal perito incaricato dal Condominio per un ammontare di costi di ripristino pari a complessivi € 103.071,19 iva inclusa;-----

- che i predetti difetti di costruzione erano stati ritualmente denunciati al convenuto con lettera raccomandata del 15.02.2010, rimasta infruttuosa.-----

Chiedeva al Tribunale di riconoscere e dichiarare la responsabilità del convenuto ex art. 1669 c.c. per i gravi difetti di costruzione riportati dal Condominio [REDACTED] e per l'effetto, condannare [REDACTED] al risarcimento del danno nella misura € 103.071,19, oltre interessi legali sino al soddisfo.-----

Si costituiva in giudizio [REDACTED] chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo:-----

- la tardività delle richieste attoree per decorso del termine annuale di decadenza previsto per la denuncia dei vizi presunti, i quali, qualora esistenti, avrebbero potuto essere denunciati sin dal gennaio 2009, epoca in cui veniva celebrata un'assemblea condominiale in cui era stato chiesto all'amministratore di denunciare i vizi al costruttore e affidare l'incarico ad un legale per procedere in tal senso;-----

- che la denuncia dei presunti vizi era invece stata inviata solo nel febbraio dell'anno successivo (2010) nonostante il relativo incarico fosse stato formalizzato nell'aprile 2009;---

- che nel mese di maggio 2009 non sussisteva alcuno dei fenomeni lamentati, i quali

intervenivano solo successivamente in occasione, prima, di un nubifragio di proporzioni eccezionali che il 15 ottobre di quell'anno si abbatteva a [redacted] arrecando allagamenti di rilevante entità in molte parti del paese e, di poi, nel mese di settembre 2010, di un altro fenomeno di proporzioni eccezionali verificatosi in [redacted] provocando una frana di grandi dimensioni;-----

- che non poteva escludersi una contemporanea mancata manutenzione delle caditoie e delle grondaie da parte del Condominio;-----

Nominato CTU, acquisiti i documenti offerti in produzione e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.-----

Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di decadenza formulata dal convenuto in seno all'atto responsivo;-----

Come noto, in tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a durare nel tempo, l'art. 1669 c.c. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore - costruttore), due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla "scoperta" dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia.-----

Trattasi di eccezioni non rilevabili d'ufficio alla cui decadenza si va incontro con una costituzione tardiva;-----

Nel caso di specie, il convenuto ha eccepito tardivamente la decadenza ex art. 1669 c.c. in seno alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.01.2011, con citazione a comparire per l'udienza dell'08.02.2011, quindi ben oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza ex art. 166 e 167 c.p.c.;-----

Nel merito, la domanda attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono: -

Il CTU nominato, a seguito dei sopralluoghi ed interventi effettuati, ha, infatti, rilevato e concluso che *"la causa principale dei danni lamentati da parte attrice al piano seminterrato è l'ostruzione del collettore dei reflui e delle acque bianche...Inoltre..la mancanza di conformità dell'impianto fognario alle norme tecniche può aver ulteriormente contribuito alla risalita dell'effluente diventando concausa delle infiltrazioni. Proprio la difformità dell'impianto fognario al progetto approvato si può identificare quale vizio costruttivo essendo per di più occulta la presenza del vano interrato riscontrata attraverso*



*le operazioni peritali. Inoltre tale vano interrato presenta una copertura realizzata con una soletta in c.a. di circa ml. 0,04 rivestita superiormente con manto stradale, manto che ha già subito una deformazione evidente lungo tutto il perimetro della copertura del vano interrato medesimo determinandone una modifica delle pendenze. Ciò proprio a causa del modesto spessore della sezione resistente della soletta in esame che non è atta a tollerare a lungo il passaggio delle autovetture, pertanto ne sarebbe necessaria la sostituzione... In riferimento al lastrico solare devono essere ripristinate le idonee pendenze e lo strato impermeabilizzante, prevedendo anche idonea protezione del medesimo e la posa di copertina lungo tutto il parapetto.”*

Trattasi, in tutta evidenza, di vizi riconducibili all'attività del costruttore venditore chiamato, quindi, a risponderne;

In ordine ai danni subiti da parte attrice il CTU ha ritenuto liquidabili : *“le spese occorrenti per ripristinare l'impianto di smaltimento dei reflui e delle acque bianche, le opere in muratura, il manto stradale delle corsie di manovra del piano seminterrato e per realizzare tutte le lavorazioni relative al lastrico solare”* quantificando le stesse in €. 70.000,00.

Quanto ai rilievi formulati da parte convenuta avverso la detta CTU solo in seno alla comparsa conclusionale (e ai relativi allegati), gli stessi devono considerarsi inammissibili in quanto tardivi, a nulla valendo le “lagnanze” mosse dal convenuto circa l'omesso rispetto del termine per il deposito della relazione da parte del CTU, considerato che : a) il deposito del CTU non può considerarsi tardivo, alla luce della proroga concessa in data 24.05.2012; b) l'asserito ritardo sarebbe stato, comunque, irrilevante ai fini della formulazione dei rilievi che il convenuto ben avrebbe potuto formulare anche dopo la ricezione “tardiva” della relazione da parte del CTU; c) detta relazione, proprio al fine della formulazione dei rilievi - infatti effettuati dal procuratore di parte attrice - risulta regolarmente inviata, via pec, anche a parte convenuta, a differenza di quanto riferito dal procuratore della stessa, come da ricevuta in atti - così come la comunicazione di tutte le operazioni peritali fissate, le quali risultano, anch'esse, regolarmente comunicate via fax al detto procuratore; d) la ricezione a mezzo pec nulla ha a che vedere con l'asserita scadenza del polisweb; e) ammesso che il procuratore di parte convenuta avesse, effettivamente, avuto problemi di ricezione della CTU per fatto ad esso non imputabile, lo stesso avrebbe dovuto effettuare tempestiva richiesta di rimessione in termini, provando l'impedimento, all'udienza successiva o nelle

more della medesima, piuttosto che non comparire alle seguenti due udienze e depositare inammissibili note e documenti unitamente alla comparsa conclusionale richiedendo la rimessione della causa sul ruolo.-----

Le spese seguono la soccombenza;-----

Tenuto conto del valore della controversia (guardando al decisum e non al disputatum) e delle tariffe forensi ex D.M. 10.03.2014 n. 55, vengono liquidati i seguenti importi: euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 5.400,00 per la fase istruttoria, euro 4.050,00 per la fase decisoria ed €. 570,00 per spese vive; costi complessivi €. 14.000,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese di CTU (liquidate in data 08.01.2013 in €. 3.400,00 oltre iva e c.p. oltre 2.500,00 + iva per spese documentate) che pone, definitivamente a carico di parte convenuta.-----

P.Q.M.

il G.O. Tiziana Falsaperla, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 9969/2010, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:-----

Condanna [redacted] al pagamento, in favore del Condominio [redacted], in persona dell'Amministratore p.t., dell'importo di €. 70.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;-----

Condanna [redacted] al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di giudizio, come sopra liquidate in complessive €. complessivi €. 14.000,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese di CTU che pone, definitivamente a carico di parte convenuta.-----

Catania 22.04.2015

  
T.G.O.

Deposito in Cancelleria  
Il ..... 22/04/2015  
IL CANCELLIERE  


N. R.G. 632/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Siracusa  
II Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Muratore  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632/2013 promossa da:

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso dall'avv.  
\_\_\_\_\_ come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), già contumace  
\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso dall'avv.  
SEMINARA DARIO come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta  
\_\_\_\_\_, (\_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_) come da  
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Come da verbale udienza di precisazione delle conclusioni del 09/02/2017.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

I. Con atto di citazione ritualmente notificato il \_\_\_\_\_ convenuto in giudizio  
\_\_\_\_\_ S.R.L. chiedendo la risoluzione del contratto di  
appalto del 16.03.2006 stipulato con \_\_\_\_\_ e per inadempimento dell'appaltatore e la  
condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni per i difetti delle opere appaltate per  
complessivi € 237.084,77, con vittoria di spese e compensi, anche relativi alla fase di ATP.  
\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si sono costituiti con rispettive comparse chiedendo il rigetto delle  
domande attoree.

pagina 1 di 6



Come rilevato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che l'esecuzione delle opere si sia svolta sotto la vigilanza di un direttore dei lavori non esime l'appaltatore da responsabilità diretta, verso il committente, per le imperfezioni, anche di origine progettuale, a meno che non sia provata l'assoluta mancanza di autonomia dello stesso, ridotto a *nudus minister* del committente e del direttore da questi nominato (tra le tante, v. Cass. nn. 8016/12, 6202/09, 1114/86), situazione che nella specie non risulta accertata. Infatti, integrando il compito del direttore dei lavori l'esercizio di mansioni "di alta vigilanza", essenzialmente dirette a verificare la conformità sia del progetto alle regole legali e della tecnica, sia la rispondenza della relativa esecuzione alle previsioni progettuali e contrattuali, non può farsi carico al medesimo anche del controllo sulla qualità dei materiali utilizzati dall'appaltatore (in tal senso vedi Cass. sez. 1, n. 25598/2013, in un caso analogo al presente, in cui il difetto riguardava il conglomerato cementizio impiegato dall'appaltatore, nonché Cass. 4454/2012 ed in precedenza Cass. n. 1818/1979).

Tale principio va temperato con le precisazioni che la responsabilità del direttore dei lavori per l'inadeguatezza dei materiali o per la cattiva composizione degli stessi può configurarsi nei soli casi in cui risulti che la scelta dei materiali, risultati inadatti, sia stata specificamente operata dal suddetto ed imposta all'appaltatore o che, comunque, la cattiva qualità o l'inadeguatezza della relativa composizione sia stata di fatto dal medesimo conosciuta o risultata agevolmente constatabile e non impedita.

Nel caso di specie le predette circostanze non sono state né allegare né provate dal attore, per cui deve ritenersi che l'erronea composizione della malta cementizia, tale da determinare un' imperfetta tenuta delle lastre di pietra, non può essere imputata al direttore dei lavori, trattandosi di operazione meramente "esecutiva", di ordinaria competenza dell'impresa appaltatrice, non richiedente la presenza del direttore dei lavori.

Della cattiva esecuzione della malta di allettamento risponde pertanto soltanto l'appaltatore.

### III. Le spese di lite

Si rivengono giustificate ragioni, ex art. 92 comma II c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra e (-----), atteso che quest'ultima si è autonomamente costituita nel procedimento di ATP, pur non essendo stata chiamata in giudizio dal ricorrente.

